

Adempimenti previsti per la posta elettronica certificata (PEC)

L'obbligo per i professionisti iscritti ad un Ordine di dotarsi di un indirizzo di posta certificata viene introdotto dal decreto-legge 29.11.2008 n.185 (comunemente citato come decreto anticrisi) convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n.14 che recita all'articolo 16, comma 6 e 7 :

articolo 16, comma 6

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

articolo 16, comma 7

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il primo elemento sul quale porre attenzione è il combinato dei due commi 6 e 7 dell'art. 16: i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Per adempiere alla legge il professionista ha quindi due possibilità:

1. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, PEC un sistema esclusivamente vigente in Italia introdotto nel 2005 con decreto del Presidente della Repubblica n.68 del 11.02.2005 attestante il "regolamento delle disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata"
2. associare ad un normale indirizzo di posta elettronica un certificato digitale s/mime che rispetta la normativa internazionale e che può essere utilizzato con tutti i normali software di posta elettronica attualmente in uso oltre che diversi sistemi di posta elettronica on-line, come ad esempio Gmail di Google.

I costi dei due sistemi sono analoghi ed in alcuni casi forniti anche in forma gratuita, come nel caso dei certificati digitali (ad esempio https://www.globaltrust.it/modulo_reg_smime.asp).

La produzione normativa relativa alla PEC prosegue con il DPCM del 6 maggio 2009 su rilascio e uso della casella di PEC ai cittadini, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009, con le "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini", dove in attuazione ai commi 5 e 7 dell'articolo 16-bis del DI sopra citato che recitano:

articolo 16-bis, comma 5

Ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

articolo 16-bis, comma 7

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5.

Infine il 26 maggio 2009 sono state approvate in via definitiva (e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 n.140, supplemento ordinario n.95, legge n.69) delle ulteriori modifiche apportate dal Senato.

Con il DL 1082-B sono stati ribaditi e modificati alcuni concetti basilari della legge 2 del 29 gennaio 2009. In sostanza, è stata ribadita l'esistenza dell'alternativa alla PEC, ripetendo, nell'art.35, la modifica al precedente

art.16/bis "a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *"o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"*.

L'ultimo atto normativo è il DPCM recante: Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 pubblicato in G.U. n.152 del 3 luglio 2009.

Con le norme emanate da maggio a luglio è stato definito il servizio di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC).

Analizzando il successivo disciplinare di gara prodotto per l'assegnazione del servizio CEC-PAC possiamo in sintesi definirlo come un insieme di servizi di base per i cittadini - ossia, l'insieme dei servizi necessari a garantire la creazione di un canale di comunicazione semplice, diretto e sicuro tra cittadino e PA.

Questa definizione chiarisce che la PEC fornita a tutti i cittadini in forma gratuita dallo Stato potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per i rapporti che intercorrono tra cittadino e PA, quindi il singolo professionista dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica autonomo e che rispetti i dettami previsti dalla Legge 28/1/2009 n.2 e segg.

Questo panorama è l'estrema sintesi di una situazione che ha continue evoluzioni quali l'attivazione da parte dello stato di una convenzione con l'INPS che permetterà ai titolari di posizioni pensionistiche di ricevere una PEC dall'INPS ed un'altra convenzione con l'ACI.

Analizzando solo ed esclusivamente le leggi in vigore ad oggi, il professionista iscritto ad un Ordine deve adottare una delle due soluzioni, PEC o certificato digitale s/mime che dal punto di vista legale sono equivalenti.

Dal punto di vista pratico esistono alcune differenze:

1. la PEC obbliga la creazione di un nuovo indirizzo di posta elettronica rispetto a quello attualmente in uso per il professionista, il certificato digitale consente di mantenere il proprio indirizzo di e-mail;
2. La PEC non è riconosciuta a livello internazionale, quindi i professionisti che intendano mantenere rapporti via e-mail certificata con l'estero dovranno dotarsi di un certificato digitale s/mime.

Per completezza di esposizione si ritiene utile riportare un breve accenno alla differenza che esiste tra posta certificata e firma digitale vista l'incertezza generata dall'art.4 comma 4 del DPCM 6/5/09.

Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art.65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 recita: *Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.*

La posta certificata garantisce l'integrità del messaggio trasmesso/ricevuto e certifica data e ora ma non il contenuto che pur essendo "integro" non è possibile dal punto di vista giuridico attribuirlo in modo certo ad un soggetto fisico o giuridico, al contrario della firma digitale che ha lo scopo di "sottoscrivere" in forma digitale un documento con riferimento giuridicamente rilevante per il soggetto fisico o giuridico che ha apposto la firma elettronica.